



Beneficiario
Denominazione
Progetto

ATS SISTEMA CILENTO scpa - CENTRO LUPT
T.H.IN.K. GREEN - Tourism Heritage INnovation Knowledge for
Green Economy

Codice CUP B59J19000610007 - CML 19097AP000000020

POR CAMPANIA FSE 2014-2020 | Asse III Obiettivo Specifico 14 Azione 10.4.3

Atto di ammissione a finanziamento Decreto n. 212 del 28/07/2022

Atto di Concessione CZ/2023/0000042 del 09/03/2023



L'Imposta sul valore aggiunto

Seconda parte



L'IRAP e le imposte locali



La struttura delle entrate dei governi locali è molto diversa da quella del governo centrale

Imposte: hanno un ruolo molto minore perché sono meno rilevanti i servizi caratterizzati da indivisibilità dei vantaggi e interesse collettivo.

Tasse: appropriate per servizi in cui sono presenti esternalità positive, sono importanti a livello locale per servizi a domanda individuale (rette per servizi scolastici o assistenziali per persone anziane o con disabilità, ecc.)

Tariffe: appropriate per coprire il costo di servizi che presentano il carattere della completa divisibilità, sono importanti per i Comuni (raccolta dei rifiuti, trasporti urbani, forniture di luce, acqua, gas, ecc.), nell'ottica del *principio del beneficio*

Trasferimenti: Il governo centrale o quelli regionali spesso delegano ai livelli inferiori l'offerta di servizi (ad es. l'anagrafe). Il governo centrale ha compito di perequazione delle risorse tra aree del territorio. Ciò giustifica la particolare *rilevanza dei trasferimenti* dai livelli superiori.



Dopo la riforma costituzionale del Titolo V del 2001,
gli unici trasferimenti ammessi dovrebbero essere quelli motivati
da obiettivi di perequazione delle risorse tra i governi locali,
a fronte di un finanziamento degli enti decentrati che dovrebbe
altrimenti essere integralmente garantito,
da tributi propri (imposte, tasse e tariffe), addizionali o
compartecipazioni a tributi erariali e regionali.



Forme di tributi locali

Tributo proprio derivato: un'imposta disciplinata dalla legge statale (o regionale) il cui gettito è destinato ad un livello inferiore di governo e della quale l'ente decentrato può disciplinare aspetti particolari (modificazioni delle aliquote, articolazione di eventuali detrazioni e deduzioni, modificazioni della base imponibile) nell'ambito dei principi e limiti indicati dalla legge statale (o regionale).

Tributo proprio: un'imposta istituita dalla singola Regione su materie diverse da quelle delle imposte statali, ovvero stabilita dai Comuni in materie individuate dalla Regione di appartenenza.

Addizionale: un prelievo di un ente decentrato che consiste nell'applicazione di una propria aliquota all'*imponibile* di un'imposta di un livello di governo superiore.

Sovrimposta: un prelievo di un ente decentrato che consiste nell'applicazione di una propria aliquota al *gettito dell'imposta* di un livello di governo superiore.

Compartecipazione: quote di un'imposta di un livello di governo devolute ad un altro livello di governo, sulla base di criteri che tengono conto di aspetti locali (ad esempio base imponibile locale, gettito) o di indici a cui si vuole commisurare la ripartizione delle risorse fra gli enti partecipanti.



Struttura delle entrate tributarie locali e grado di autonomia degli enti decentrati

Alta

- **Tributo proprio**

Bassa

- **Addizionale**
(aliquota locale su imponibile nazionale)

Nulla

- **Compartecipazione**
(una quota del gettito nazionale)



La presenza di addizionali, sovrimposte e compartecipazioni è motivata dai *costi amministrativi dell'attività di accertamento e di gestione dei tributi propri* da parte di livelli inferiori di governo, in un paese caratterizzato dalla presenza di un *numero molto elevato di Comuni di modesta dimensione*, e in cui la distribuzione della *base imponibile dei tributi propri* fra i diversi enti decentrati è *fortemente sperequata*.



L'evoluzione delle entrate dei livelli inferiori di governo

- **Anni 70:** Riforma fiscale 73-74 con impianto centralistico: scarsa autonomia fiscale e ruolo rilevante dei trasferimenti
- **Anni 80:** risveglio della rilevanza del decentramento, anche in seguito alla nascita delle Regioni
- **Anni 90:** maturare la consapevolezza del nesso tra efficienza della spesa e responsabilità finanziaria e della necessità di vincoli di bilancio più chiari a carico dei centri responsabili della spesa e di una vera autonomia tributaria. Nascono l'ICI (poi IMU) a livello Comunale e, dopo la riforma del 1998, l'Irap per le Regioni e le addizionali all'Irpef.
- **Anni 2000:** Riforma del Titolo V della Costituzione. Lunga gestazione della fase del «Federalismo fiscale», con profonda ridefinizione delle funzioni dei diversi livelli di governo, ma effetti limitati sul sistema del prelievo tributario locale. Interventi intermittenti e poco razionali nell'area della tassazione del reddito e del patrimonio immobiliare in particolare con riferimento alla prima casa.



L'evoluzione delle entrate dei livelli inferiori di governo

Tra la riforma costituzionale e la sua attuazione, le leve di autonomia degli enti decentrati sono state bloccate molte volte, dapprima tra il 2003 e il 2006, di nuovo fra il 2009 e il 2011 e ancora tra il 2016 e il 2018.

Dopo la crisi del 2008, battuta d'arresto delle riforme, con adozione di provvedimenti urgenti che hanno coinvolto gli enti decentrati nel consolidamento della finanza pubblica. I tributi principali sono stati oggetto di un insieme di misure, non di rado di segno opposto, che ne hanno alterato significativamente la fisionomia.

Particolarmente tormentato il disegno del prelievo patrimoniale sugli immobili, con decisioni altalenanti circa l'inclusione o meno nella sua base imponibile degli immobili che costituiscono abitazione principale del proprietario, nuovamente esclusi dal 2015.



L'evoluzione delle entrate dei livelli inferiori di governo

La soppressione dell'Imu sulla prima casa e sui terreni agricoli, e l'ampliamento a più riprese delle deduzioni dalla base imponibile Irap, e la riduzione del suo campo di applicazione, hanno portato, progressivamente, *a sostituire leve tributarie nelle mani degli enti decentrati con trasferimenti compensativi da parte dello Stato*, che cristallizzano il quadro delle entrate preesistente.

La riduzione degli spazi di autonomia fiscale degli enti decentrati è stata motivata anche dalla volontà, non già di coordinare il prelievo fra i diversi livelli di governo, ma di *evitare che la politica di riduzione della pressione fiscale, perseguita a livello nazionale venisse, anche solo in parte, inficiata da aumenti del prelievo a livello locale*.



Contenuto della lezione

Ci soffermeremo in particolare su:

**Imposta regionale sulle attività produttive, Irap,
Imposta municipale propria (Imu),
Addizionali all'Irpef
Tari e tributi locali minori**



IRAP

Imposta regionale sulle attività produttive



L'Irap è un'imposta reale
introdotta nel 1998
che si applica al
valore aggiunto netto
dovuta alle Regioni
nel cui territorio è realizzata la produzione

**Nel corso degli anni è stata oggetto di numerosi interventi,
da ultimo diretti a un suo progressivo smantellamento,
(ipotizzato anche dal disegno di legge delega del Governo Draghi),
che ne hanno profondamente snaturato la fisionomia
e ne rendono assai difficile la comprensione**



Genesi del tributo

l'Irap è stata introdotta *in sostituzione,*
dei contributi sanitari e della tassa sulla salute,
e di altre imposte che gravavano sulle attività produttive
(*l'Illor, l'Imposta sul patrimonio netto delle imprese,*
l'Iciap, le tasse sulle concessioni comunali
e la tassa di concessione della partita Iva)



Natura del tributo

L'Irap tassa i redditi prodotti, non in capo ai percettori, una volta avvenuta la loro distribuzione, ma nella fase della loro formazione, in capo a coloro che esercitano un'attività di produzione e scambio di beni e servizi.

Un'imposta insolita nel panorama tributario, non solo italiano

Opinioni diverse e contrastanti sulla natura di questo tributo
Addirittura controversa la sua attribuzione alla categoria delle imposte dirette o indirette.

Il più importante aspetto problematico riguarda l'esatta **individuazione del presupposto dell'imposta** e la sua coerenza con i due principali principi generali dell'imposizione: **il principio della capacità contributiva e il principio del beneficio o della controprestazione.**



Natura del tributo

Capacità contributiva

- 1) L'esercizio di attività produttive costituisce, al pari del reddito e del patrimonio, un indicatore di capacità contributiva anche se di tipo impersonale, «reale», che deriva dalla capacità e dal potere di **combinare fattori produttivi**, e distinta da quella «personale» propria dei singoli percettori di reddito. (Pronuncia della Corte Costituzionale)
- 2) L'imposizione del valore aggiunto può essere vista come un'anticipazione di prelievi di **carattere cedolare** sulle singole componenti di reddito (ma allora ci vorrebbe obbligo della rivalsa nei confronti dei percettori)

Beneficio

L'imposta si configura come una controprestazione, in senso lato, della fruizione dei servizi pubblici, soprattutto locali, e dei costi causati alla collettività dalle attività produttive.

Da queste considerazioni parrebbe emergere l'inequivocabile natura dell'Irap come prelievo **diretto**.



Natura del tributo

L'Irap ha svolto un ruolo di rilievo nell'aumentare il grado di autonomia tributaria delle Regioni, dotandole di un tributo proprio con

larga base imponibile

flessibilità di manovra nella fissazione delle aliquote, che avvicina la responsabilità della spesa a quella del prelievo.

Nonostante i suoi indubbi pregi (fra cui la maggiore difficoltà di evasione) l'imposta è stata oggetto sin dalla sua introduzione di pesanti critiche, finalizzate a chiederne la soppressione.



Natura del tributo

La critica più frequente all'Irap riguarda il fatto che è dovuta anche da **imprese in perdita**.

Ma la ragione è che l'Irap **non** è una imposta sui profitti, **ma** sul valore aggiunto netto che può ovviamente assumere un valore positivo anche quando una delle sue componenti (il profitto) è negativa.



Natura del tributo

Altre considerazioni riguardano l'individuazione dei soggetti passivi. L'Irap riguarda le attività produttive dotate di *autonoma organizzazione*, tipicamente le imprese.

Ma le **attività professionali** possono essere svolte anche in assenza di organizzazione di capitale o lavoro altrui. La Corte di cassazione a sezioni unite ha indicato i parametri in base ai quali valutare l'esclusione dei soggetti non dotati di autonoma organizzazione.

Il campo delle esclusioni soggettive si è andato però ampliando, estendendosi in tappe successive a tutti i lavoratori autonomi e anche alle imprese individuali.



Natura del tributo

L'Irap grava anche sul costo del lavoro, è quindi un elemento del **cuneo fiscale sul lavoro.**

La riduzione del costo del lavoro è stata individuata come obiettivo di politica economica utile a favorire la concorrenzialità delle nostre imprese e l'occupazione.

I primi interventi in questa direzione hanno interessato la componente del cuneo rappresentata appunto dall'Irap sul costo del lavoro.

Il costo del lavoro a tempo *indeterminato*, del *settore privato*, è ora pienamente deducibile dalla base imponibile dell'Irap, e quindi di fatto escluso dal tributo.



Natura del tributo

**L'Irap non è più un' imposta sul valore aggiunto netto.
Grava su un disarticolato sottoinsieme di redditi prodotti:
profitti**

(delle società di persone o di capitali, *ma non delle imprese individuali,*
rendite,
interessi passivi,
salari e stipendi

(di lavoro dipendenti, *ma non di quelli a tempo indeterminato del settore privato*)

esclude interamente il reddito dei lavoratori autonomi.

Infine anche la proposta di legge delega del governo Draghi
prevede il *superamento di questo tributo,*
lasciando aperto il problema di come finanziare il costo della sanità a cui l'Irap
concorre.



Il valore aggiunto

Il **valore aggiunto** è il valore dei beni e servizi prodotti, in un dato intervallo di tempo, da un'impresa con l'applicazione dei fattori produttivi (terra, lavoro, capitale finanziario, imprenditorialità), al netto dei costi sostenuti per acquisti di materie prime e prodotti intermedi.

Due metodi di calcolo del valore aggiunto

Come *differenza* tra valore della produzione e costo delle materie prime e dei beni intermedi. È il metodo di calcolo della base imponibile dell'Irap.

Come *somma* delle remunerazioni dei fattori: salari, interessi, rendite e profitti.

Il **valore aggiunto netto** si ottiene sottraendo dal valore dei beni e servizi prodotti l'ammortamento, vale a dire il deperimento del capitale fisico avutosi nel periodo di riferimento

Il **valore aggiunto lordo** include invece anche gli ammortamenti.

PRESUPPOSTO

Esercizio abituale di un'attività diretta:

- alla produzione o allo scambio di beni e
- alla prestazione di servizi.

Diverso da quello proprio:

- delle imposte dirette (percezione di **redditi**)
- delle imposte indirette sugli scambi (**cessioni** di beni e prestazioni di servizi).



SOGGETTI PASSIVI

Alla luce dell'evoluzione descritta della normativa, i soggetti passivi sono:

- le società (sia di capitali che di persone),
- gli enti commerciali e non commerciali,
- le amministrazioni pubbliche,
- enti e società non residenti (per il valore aggiunto prodotto nel territorio nazionale)

Non sono sottoposti al tributo

- i soggetti che operano nel settore agricolo (eccetto agriturismo), le cooperative di piccola pesca ed i loro consorzi, le cooperative ed i loro consorzi che operano nel settore selvicolturale (Esclusione con mera finalità agevolativa).
- ***dal 2022, tutti i lavoratori autonomi e le imprese individuali***



BASE IMPONIBILE

E' costituita, in via generale, dal
valore aggiunto netto
prodotto nel territorio regionale



DUE DIVERSI METODI DI CALCOLO DEL VALORE AGGIUNTO NETTO

1) Ricavi	1000	
2) Costi materie prime	200	
3) Salari e stipendi	300	
4) Oneri sociali	120	
5) Ammortamenti	50	
6) Interessi passivi	150	
7) Utili (base Ires)	180	1-2-3-4-5-6
BI Irap (per sottrazione)	750	1-2-5
BI Irap (per addizione)	750	7+3+4+6



BASE IMPONIBILE

Imprese

Valore della produzione (ricavi, variazioni rimanenze e lavori in corso)

meno

- costi per l'acquisto di materie prime e semilavorati
- costi di ammortamento
- costo del lavoro relativo al personale assunto a tempo indeterminato*

Deviazione dal concetto di VA netto

BASE IMPONIBILE

E' definita seguendo criteri articolati a seconda della natura
del soggetto passivo

(impresa, banca, assicurazione, lavoratore autonomo,
impresa agricola, ente pubblico)

per tener conto:

- delle particolari caratteristiche dell'attività svolta;
- dei diversi obblighi di contabilità.



BASE IMPONIBILE

Per le **società di capitali** e, per opzione, da tutti i soggetti in **contabilità ordinaria, direttamente a partire dalle poste di bilancio**, in coerenza con i principi contabili adottati dalle imprese, senza che siano previste variazioni di tali poste per renderle coerenti ai principi fiscali. Tutti gli altri soggetti continuano invece a fare riferimento ai dati fiscali.



DEDUZIONI DALLA BASE IMPONIBILE

Le **deduzioni** dalla base imponibile dell'Irap contribuiscono in modo **significativo** a definire il disegno dell'imposta e a modificare sostanzialmente la base imponibile in particolare per quanto riguarda *la componente relativa al costo del lavoro*

Le deduzioni, tuttavia, non riguardano **mai** le **Amministrazioni pubbliche**



DEDUZIONI DALLA BASE IMPONIBILE

1) Deduzione a favore delle piccole imprese.

Pari a 8.000 euro per i contribuenti con base imponibile fino a 180.759,91 euro (e poi decresce fino ad annullarsi in corrispondenza ad un reddito di 180.999,91 euro).

Per le **imprese individuali**, le **società di persone diverse dalle imprese agricole e gli esercenti arti e professioni**, la deduzione è invece pari a 13.000 euro (e poi decresce fino ad annullarsi in corrispondenza del medesimo reddito di 180.999,91 euro).



DEDUZIONI DALLA BASE IMPONIBILE

2) Deduzione per l'impiego di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato.

Il costo del lavoro a **tempo indeterminato** è **integralmente deducibile** dalla base imponibile ai fini Irap.

Per questo **non** si può più dire che l'Irap sia un'imposta su tutto il valore aggiunto netto

Finalità:

- Ridurre il **cuneo fiscale** sul costo del lavoro
- Favorire l'impiego di lavoratori a tempo **indeterminato**



DEDUZIONI DALLA BASE IMPONIBILE

- È deducibile, nei limiti del 70%, il costo del lavoro relativo a ogni ***lavoratore stagionale***, a condizione che lo stesso abbia già in precedenza stipulato un contratto con lo stesso datore di lavoro e lavori per almeno 120 giorni per due periodi di imposta
- Deduzioni ulteriori riguardano i costi del **personale *a tempo determinato***: per gli apprendisti, i disabili e il personale assunto con contratti di formazione-lavoro il costo del lavoro è integralmente escluso dalla base imponibile. È integralmente deducibile anche il costo per il personale addetto alla Ricerca e Sviluppo
- anche quando inclusi nella base imponibile dell'Irap, tali costi vanno comunque considerati al netto dei contributi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.



DEDUZIONI DALLA BASE IMPONIBILE

- I soggetti passivi con **componenti positivi** che concorrono alla formazione del valore della produzione (ricavi, variazioni delle rimanenze e lavori in corso) **non superiori a 400.000 euro** hanno diritto ad una **deduzione pari a 1.850 euro per ogni lavoratore dipendente** (diverso da quelli a tempo indeterminato, e da quelli di cui al punto precedente) impiegato nel periodo d'imposta, fino a un massimo di cinque.
- Il cumulo fra le deduzioni ammesse per ogni singolo lavoratore non può comunque eccedere la retribuzione e gli altri oneri e spese a carico del datore di lavoro.



ALIQUOTA

L'aliquota base è il 3,9%.

A banche e assicurazioni si applicano aliquote più onerose: 4,65% e 5,90 %
rispettivamente

Alle Regioni è attribuito il potere di

- variare l'aliquota, in aumento o in diminuzione, fino ad un massimo di **0,92** punti percentuali
- di **differenziarla** per settori di attività e per categorie di soggetti passivi.

Le Regioni a statuto ordinario possono poi abbassare l'Irap fino ad azzerarla o introdurre deduzioni dalla base imponibile ulteriori, **a condizione** che non aumentino l'aliquota dell'addizionale Irpef oltre lo 0,5%.

Nei confronti degli organi e delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici, anche territoriali e non residenti, relativamente al valore prodotto nell'esercizio di attività non commerciali, l'Irap si applica sull'ammontare delle **retribuzioni lorde corrisposte**, con un'aliquota dell'**8,5%**



Deducibilità dell'Irap dalle imposte sui redditi

Al momento dell'istituzione l'Irap non era deducibile né dall'Ires né dall'Irpef, per evitare l'interferenza nei gettiti dei rispettivi tributi (se la regione aumenta l'Irap e questa fosse deducibile da Ires e Irpef si ridurrebbero le entrate per lo stato)

Ma l'Irap grava su elementi che, ai fini della determinazione dei profitti, sono considerati **elementi di costo** (interessi passivi e parte delle spese per il personale), che sono deducibili dalla base imponibile delle imposte sui redditi. Parrebbe giusto ammettere la deducibilità dalle imposte sui redditi almeno dell'Irap pagata su tali componenti.

Dalla base imponibile dell'Irpef o dell'Ires è ammessa la:

- **integrale deducibilità dell'Irap sulle spese per personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni spettanti**
- **deducibilità del 10% dell'Irap residua, a titolo di rimborso forfetario per l'Irap pagata su interessi passivi**

(Ricorda: analogo problema si pone per l'Imu pagata sui beni immobili strumentali, di cui si ammette la deducibilità per un ammontare pari al 40%)



Territorialità dell'imposta

Sotto il profilo internazionale l'Irap ha natura di imposta **territoriale**.

Per i soggetti **residenti** non è considerata imponibile la quota del valore della produzione realizzata all'estero.

Per i **non residenti** è imponibile la sola quota del valore della produzione realizzata nel territorio dello Stato italiano.



Territorialità dell'imposta

L'imposta è dovuta alla Regione nel cui territorio è realizzata la produzione.

Se l'attività è esercitata nel territorio di più Regioni, la produzione netta è ripartita fra i diversi territori

in proporzione all'ammontare delle retribuzioni

al personale operante in ciascuna Regione, comprese anche le collaborazioni coordinate e continuative e le forme di associazione in partecipazione.

Per le banche,

l'indicatore utilizzato per la ripartizione è dato dai

depositi raccolti nella Regione

Per le assicurazioni

dai **premi** raccolti nella Regione.



Neutralità dell'Irap nelle scelte di finanziamento e di investimento

- 1) La base imponibile dell'Irap ricomprende sia gli utili, sia gli interessi passivi
L'imposta è quindi neutrale rispetto alle scelte finanziarie delle imprese (ma non rispetto alle scelte di investimento)
- 2) Ampia base, consente bassa aliquota (riduce distorsioni e incentivo ad attività elusive)



Neutralità rispetto alle scelte di finanziamento e di investimento

A livello del sistema fiscale complessivo

La non deducibilità degli interessi passivi causa un aumento del cuneo fiscale, e introduce quindi una distorsione, nel caso di finanziamento con debito che non esiste invece nella tassazione dei profitti, attuata con Ires e Irpef.

Nel quadro complessivo del sistema fiscale in cui la tassazione sulle imprese (nonostante l'istituto dell'Ace) è ancora squilibrata a sfavore del finanziamento con capitale proprio,
l'Irap ha l'effetto di ridurre la distanza fra i cunei fiscali relativi alle due forme di finanziamento.

Il fatto che l'Irap sugli interessi passivi sia deducibile dalle imposte sul reddito riduce però questo effetto.



ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI ALL'IRPEF



ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI ALL'IRPEF

Regioni:

aliquota base 1,23%, con

- possibilità di variazione
- possibilità di modificare la progressività (stessi scaglioni Irpef, con aliquote dell'addizionale non uniformi)
- possibilità di detrazioni (ad es. per carichi di famiglia, anche come «imposta negativa»)

Comuni:

aliquota variabile nell'intervallo 0-0,8%

- possibilità di modificare la progressività (stessi scaglioni Irpef, con aliquote dell'addizionale non uniformi)
- possibilità di definire soglie di esenzione



ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI ALL'IRPEF

Problemi derivanti dall'autonomia
(definizione aliquote, detrazioni ecc.)

Bassa trasparenza del prelievo complessivo con effetti su:

- disegno della funzione redistributiva del sistema tributario
- difficoltà di distinguere la «responsabilità» del carico fiscale
- complicazione del lavoro dei sostituti d'imposta



ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI ALL'IRPEF

La sempre più diffusa **estensione dei regimi sostitutivi dell'Irpef** ha portato ad escludere dal pagamento delle addizionali quote crescenti di redditi.

In particolare,

non contribuiscono al finanziamento dei servizi comunali e regionali tutti i redditi delle attività finanziarie e i redditi di lavoratori autonomi e imprese individuali con ricavi non superiori agli 85.000 euro.

Una scelta difficilmente comprensibile sia sotto il profilo dell'equità sia sotto il profilo della responsabilizzazione degli amministratori nei confronti dei propri amministrati che giustifica gli spazi di autonomia tributaria riconosciuti ai primi.



I tributi su immobili e terreni a livello locale



Principi generali

- La dottrina è unanime nell'assegnare ai **livelli inferiori di governo**, in particolare ai comuni, il **gettito di imposte patrimoniali su immobili e terreni**.
- Si tratta infatti di basi imponibili, che in ragione della loro immobilità, sono **meno esposte alla concorrenza fiscale**.
- Inoltre la proprietà di un'immobile, sia esso adibito ad abitazione o a locazione o ad attività di impresa, rappresenta un **indicatore rilevante del grado di fruizione dei servizi offerti dai governi locali** a chi opera o vive nel territorio.
- Tali tributi sono coerenti con la **logica del principio del beneficio**, che ha un ruolo importante nel finanziamento delle attività svolte dagli enti decentrati, in cui le finalità allocative hanno preminente rilievo rispetto a quelle distributive, o a quelle di stabilizzazione.



IMU

Imposta municipale propria

E' un'imposta patrimoniale

- L'Imu è un'imposta patrimoniale introdotta nel 2012 in via sperimentale, e poi più volte modificata.
- Il *presupposto* dell'Imu è il possesso di immobili (fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli) siti nel territorio del Comune destinati a qualsiasi uso. Sono quindi assoggettati al prelievo anche gli immobili strumentali (ad eccezione dei fabbricati rurali) o alla cui produzione e scambio è diretta l'attività dell'impresa.
- **Il possesso dell'*abitazione principale e delle sue pertinenze ad eccezione di quelle di lusso*, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (abitazioni di tipo signorile e in ville, castelli e palazzi eminenti) non costituisce presupposto dell'imposta.**



IMU

Soggetto passivo

è il proprietario o il titolare di altro diritto reale.



IMU

Base imponibile

La **base imponibile** è il valore degli immobili.

- Il valore dei *fabbricati* è pari al prodotto tra le rendite catastali rivalutate del 5% e appositi moltiplicatori diversificati per gruppi catastali (pari a 160 per la maggior parte delle unità immobiliari residenziali).
- Il valore delle *aree fabbricabili* è quello di mercato al 1^o gennaio di ciascun periodo di imposta.
- Il valore dei *terreni agricoli* è pari al prodotto tra il reddito dominicale (rivalutato del 25%) e un moltiplicatore pari a 130.



IMU

Base imponibile

Aspetto critico : i valori catastali sono molto sperequati

Il disegno di legge delega di riforma fiscale del governo Draghi
- *non approvato entro la fine della legislatura nel 2022* -
prevedeva che le informazioni presenti nel catasto dei fabbricati in tutto il territorio nazionale, fossero integrate, *a decorrere dal 2026*, attribuendo a ciascuna unità immobiliare, oltre alla rendita catastale determinata secondo la normativa attualmente vigente, anche il relativo *valore patrimoniale e una rendita attualizzata in base ai valori normali espressi dal mercato*.
Prevedeva inoltre meccanismi di adeguamento periodico dei valori patrimoniali e delle rendite delle unità immobiliari urbane, in relazione alla modificazione delle condizioni del mercato di riferimento.



IMU

Base imponibile

- Dalla *base imponibile* dell'Imu sono escluse due importanti categorie di beni:
- *le abitazioni principali e le loro pertinenze ad eccezione di quelle di lusso* (che, come si è detto, non rientrano neppure nel presupposto dell'imposta) la cui definizione ricomprende un insieme variegato di fattispecie, fra cui gli alloggi sociali, le unità immobiliari di cooperative edilizie a proprietà indivisa in cui risiedano i soci assegnatari, la casa assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice. A seguito di una pronuncia della Corte Costituzionale di fine 2022, nel caso in cui i coniugi abbiano residenze diverse l'esclusione dall'Imu è riconosciuta su entrambe le residenze.
- Per gli immobili, non di lusso, dati in comodato d'uso a figli o genitori, a certe condizioni, fra cui la registrazione del contratto, la base imponibile Imu è abbattuta del 50%.



IMU

Base imponibile

- I Comuni possono considerare adibite ad abitazione principale ed escludere quindi dalla tassazione gli immobili di proprietà di anziani o disabili ricoverati permanentemente in istituti, purché non locati;
- *larga parte dei terreni agricoli.* Non sono sottoposti ad Imu le seguenti tipologie di terreni agricoli: situati in aree montane o di collina; posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (Iap) iscritti nella previdenza agricola ivi comprese le società agricole in cui almeno un componente della compagine societaria abbia la qualifica di coltivatore diretto o Iap; ubicati nei comuni delle isole minori; con immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.



IMU

Aliquote

- Nei casi più frequenti (immobili a uso produttivo, abitazioni diverse dall'abitazione principale e aree fabbricabili)
l'aliquota ordinaria è pari all'8,6 per mille.
- Ai Comuni vengono riconosciuti margini di manovra in aumento o diminuzione, con esclusivo riferimento a fattispecie che sono individuate, e che possono essere anche modificate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.



IMU aliquote

	aliquota (%)	margini di manovra comunale	note
Abitazione ad uso prima casa non di lusso	esclusa dall'Imu		
Abitazioni ad uso prima casa di lusso	0,5	+0,1	detrazione 200 euro
Fabbricato rurale strumentale	0,1	-0,1	
Terreno agricolo	0,76	-0,76/+0,3	
Immobilie ad uso produttivo	0,86	-0,1/+0,3	0,76% riservata allo Stato
Immobilie diverse da ab. principale di lusso	0,86	-0,86/+0,2 ^a	
Aree fabbricabili	0,86	-0,86/+0,2 ^a	

^a I Comuni possono aumentare l'aliquota massima relativa a questi immobili di un ulteriore 0,08%, sino all'1,14% complessivo, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019. Se la riducono perdono definitivamente la possibilità di variarla nuovamente in aumento.

IMU – Problemi di coordinamento con altri tributi

- I valori patrimoniali a cui è rapportata l'Imu sono stati notevolmente rivalutati rispetto alla precedente Imposta comunale sugli immobili, Ici.
- Contemporaneamente, **i redditi fondiari relativi agli immobili non locati e i redditi dominicali relativi a terreni, non affittati, assoggettati a Imu, sono stati esclusi dall'Irpef e dalle relative addizionali.**
- Per gli **immobili strumentali all'attività di impresa** o utilizzati dai lavoratori autonomi, i cui redditi erano già esclusi dall'Irpef e dalle relative addizionali, il passaggio dall'Ici all'Imu ha comportato un **aggravio particolarmente significativo** del prelievo complessivo.
- Lo stesso è accaduto per le abitazioni locate, il cui reddito resta comunque assoggettato ad imposta sui redditi.



IMU – Problemi di coordinamento con altri tributi

- L'Imu non è deducibile dall'imponibile dell'Irpef e dell'Ires, ma **l'Imu relativa agli immobili strumentali è integralmente deducibile** ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni
- Per gli **immobili locati a canone concordato**, l'aliquota ordinaria deliberata dai Comuni è ridotta del 25%.
- Il reddito degli **immobili ad uso abitativo non locati** che siano **situati nello stesso Comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale**, viene rivalutato del 5% e maggiorato di un terzo, e concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nella misura del 50%.



IMU – Coordinamento con altri tributi

- Agevolazione per i redditi dei terreni posseduti e condotti dai **coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali** iscritti nella previdenza agricola.
- Pur essendo esclusi dall'Imu, per gli anni 2017-2020 i relativi redditi non concorrono alla determinazione della base imponibile dell'Irpef. Ciò vale non solo per i redditi dominicali, ma anche per quelli agrari, così amplificando il valore agevolativo della norma.



IMU

non è deducibile dall'Irap.

E' previsto un **largo insieme di esenzioni**

- immobili posseduti dallo Stato e da gran parte degli enti delle AP,
- destinati da enti non commerciali (fra cui rientrano gli enti ecclesiastici) esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, che non abbiano natura commerciale,
- destinati al culto, o di proprietà della Santa Sede o appartenenti a Stati esteri, ecc.
- costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fino a che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (fabbricati merce)
- occupati abusivamente, se i proprietari non li possono utilizzare perché non ne hanno la disponibilità



Il *gettito* dell'Imu non affluisce integralmente ai Comuni:

Il gettito, calcolato applicando un'aliquota del **7,6 per mille**, dei **fabbricati di categoria D** (fabbricati industriali, alberghi e pensioni, banche, ospedali con fini di lucro, ecc.), viene infatti **riservato allo Stato**.

[L'attribuzione ai Comuni del gettito dei fabbricati di categoria amplierebbe lo spazio di autonomia fiscale dei Comuni, ma, in ragione di una distribuzione molto sperequata a livello territoriale di questi fabbricati, amplierebbe anche le differenze nella capacità contributiva dei diversi Comuni rendendo quindi necessarie più incisive misure di perequazione].



La tassazione patrimoniale e reddituale di immobili e terreni: un quadro di sintesi

	Prelievo patrimoniale (Imu)	Imposta sul reddito del bene patrimoniale (per i terreni il reddito dominicale)	Prelievo patrimoniale deducibile dall'imposta sul reddito
Immobili			
Strumentali di impresa e lavoro autonomo	Sì	No	Sì
Prima casa non di lusso	No	No	
Prima casa di lusso	Sì	No	
Immobile locato	Sì Aliquota ridotta del 25% (sempre se a canone concordato)	Sì Opzione per cedolare secca se ad uso abitativo	No
Immobile tenuto a disposizione	Sì	Sì Prelievo maggiorato, se ad uso abitativo e situato nello stesso Comune dell'abitazione principale No negli altri casi	No
Terreni			
Posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali	No	No	
Terreni affittati	Sì	Sì	No
Terreni non affittati	Sì	No	No
Terreni in aree montane, isole minori e proprietà indivisibili	No	Sì, se affittati	

Altri tributi locali



TARI (Tassa sui rifiuti)

E' una «tassa»

che ha la funzione di coprire i costi di investimento e di esercizio del servizio della gestione dei rifiuti.

- *Il presupposto* è il possesso o la detenzione (utilizzazione) di locali o aree coperte che siano suscettibili di produrre rifiuti urbani.
- Il *soggetto passivo* è il possessore o il detentore.
- La *base imponibile*: superficie calpestabile oppure l'80% della superficie catastale.
- Il **prelievo** è commisurato alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte.
- Il passaggio alla cosiddetta **Nuova Tari**, che dovrebbe prendere a riferimento l'effettiva quantità di rifiuti prodotti, è stato rinviato fino all'emanazione di apposita regolamentazione da parte dell'Autorità del settore (Arera)
- L'articolazione delle **aliquote del tributo è definita da regolamenti e delibere dei Comuni**, che possono ricorrere a criteri differenziati, ma comunque tali da garantire l'intera copertura dei costi di investimento e di esercizio del servizio rifiuti (per questo è improprio definire la Tari una tassa).



TARI (Tassa sui rifiuti)

- La superficie dell'immobile non è l'unico criterio di riferimento per la ripartizione del prelievo. In molti Comuni, un altro importante criterio è dato dalla numerosità dei nuclei familiari.
- In prospettiva, i Comuni possono adottare sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti, e quindi applicare una vera e propria tariffa, a natura di corrispettivo del servizio ricevuto, in luogo della Tari.
- I Comuni possono prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni, per tenere conto della raccolta differenziata, o della minore produzione di rifiuti in presenza di abitazioni ad uso limitato, discontinuo, occupate da una sola persona, o da persone che risiedono per lo più all'estero. Non si tiene inoltre conto delle superfici ove si formano in via prevalente rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.



TARI (Tassa sui rifiuti)

- Il principio del beneficio è violato nel momento in cui si concede al Comune di disciplinare con proprio regolamento eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'Isee.
- Dal 2020, è concesso l'accesso a condizioni tariffarie agevolate alla fornitura del servizio agli utenti domestici che si trovino in condizioni economico-sociali disagiate. La copertura del costo dell'agevolazione avviene con maggiorazioni tariffarie a carico degli altri utenti.



Imposte di scopo e Imposta di soggiorno

Imposta di scopo per la realizzazione di opere pubbliche

- I Comuni possono introdurre **imposte di scopo**, destinate esclusivamente al finanziamento di una serie di opere pubbliche (per il trasporto urbano, opere viarie, parcheggi pubblici, di restauro, spazi per attività culturali, biblioteche, scuole, ecc.).
- **base imponibile dell'Imu** (non la pagano quindi i proprietari di prime case non di lusso)
- **aliquota nella misura massima dello 0,5 per mille**
- E' dovuta al massimo per 10 anni con riferimento alla medesima opera pubblica.
- Nel caso di mancato inizio dell'opera pubblica entro due anni dalla deliberazione, l'imposta deve essere rimborsata entro i due anni successivi.



Imposte di scopo e Imposta di soggiorno

Imposta di soggiorno

- I Comuni capoluogo, le Unioni di Comuni e i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire **un'imposta di soggiorno** a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul loro territorio.
- L'imposta di importo variabile in funzione del prezzo può arrivare ad un **massimo di 5 euro per notte** di soggiorno. Possono essere previste esenzioni e agevolazioni in funzione di criteri quali l'età del soggetto passivo e la consistenza del nucleo familiare soggiornante.
- Nei Comuni capoluogo di provincia che abbiano avuto presenze turistiche, calcolate come media di quelle registrate nel triennio precedente, in numero 20 volte superiore a quello dei residenti, l'imposta di soggiorno può essere applicata fino all'importo massimo di 10 euro a notte.

Si tratta in sostanza di un'imposta di scopo: il gettito dell'imposta è infatti destinato a finanziare interventi in materia di turismo (anche a sostegno delle strutture ricettive), manutenzione, fruizione, valorizzazione e recupero dei beni culturali, paesaggistici ed ambientali locali, e dei relativi servizi pubblici locali.

